



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici MONGIELLO e AMATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2008

Disposizioni per il controllo e la tracciabilità delle armi di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 110, e per la lotta al traffico internazionale illecito di armi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di dettare nuove disposizioni per il controllo e la tracciabilità delle armi leggere e per la lotta al traffico internazionale illecito di armi. Problemi questi che, nel corso degli ultimi anni, sono tornati alla ribalta dell'opinione pubblica a seguito dell'incremento esponenziale dei traffici illeciti internazionali di armi, che hanno coinvolto parzialmente anche il nostro Paese.

L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di prevedere che l'esportazione, l'importazione e il transito di armi leggere siano soggette ad autorizzazioni e controlli dello Stato.

Tali operazioni, regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione della Repubblica, pertanto, dovranno essere, d'ora in poi, conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia e non contrastanti con le posizioni assunte con propri atti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalla Comunità europea in materia di embargo di armi verso i Paesi in conflitto, o nei quali è in corso una guerra civile, e in materia di traffico internazionale illecito di armi.

A tal fine, viene prevista, all'articolo 1, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito Comitato interministeriale per l'esportazione, l'importazione e il transito delle armi, al quale viene affidato il compito di esprimere pareri vincolanti ai fini del controllo e del rilascio dell'autorizzazione all'esportazione, all'importazione, definitive o temporanee, e al transito delle armi leggere, ai soggetti che le producono e le vendono.

È previsto che tale autorizzazione venga concessa solo a seguito di appositi controlli effettuati dal Comitato, che a tal fine utilizza il Corpo della Guardia di finanza, che accer-

terà la tracciabilità delle armi, la marchiatura indelebile dei prodotti, la corrispondenza tra gli ordinativi e i quantitativi di armi oggetto di esportazione, importazione e transito e la destinazione finale delle armi.

Essa sarà negata qualora non siano presenti tutti i requisiti richiesti dal Comitato e, comunque, qualora a seguito dei controlli sia accertato che le predette operazioni siano effettuate con Paesi in stato di conflitto armato, anche potenziale, o in stato di guerra civile, nonché con Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale di forniture di armi, che siano stati dichiarati responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, e che non offrano adeguate garanzie in materia di sicurezza internazionale e in materia di lotta al terrorismo internazionale.

Tutte le operazioni effettuate senza il controllo del Comitato sono sanzionate con il ritiro delle licenze di produzione e vendita di armi e con l'applicazione di sanzioni pecuniarie da 100.000 euro a 10 milioni di euro.

Con l'articolo 2, si prevedono misure di contrasto al traffico internazionale illecito di armi. In particolare, viene previsto che le operazioni di esportazione, importazione e transito di armi effettuate da cittadini italiani residenti in Italia, effettuate direttamente dall'estero o tramite società controllate o partecipate in Paesi esteri, verso Paesi in stato di conflitto armato, anche potenziale, o in stato di guerra civile, nonché con Paesi, nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale di forniture di armi, che siano stati dichiarati responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, che non offrano adeguate garanzie in materia di sicurezza inter-

nazionale e in materia di lotta al terrorismo internazionale, siano sanzionate con l'arresto da cinque a dieci anni e con la sanzione pecuniaria da 100.000 euro a un milione di euro. Analogamente, le operazioni di esportazione, importazione e transito di armi effettuate da cittadini stranieri residenti in Italia, direttamente o tramite società controllate o partecipate in Paesi terzi, verso Paesi in stato di conflitto armato, anche potenziale, o in stato di guerra civile, nonché con Paesi, nei

cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale di forniture di armi, che siano stati dichiarati responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, e che non offrano adeguate garanzie in materia di sicurezza internazionale e in materia di lotta al terrorismo internazionale, sono sanzionate con l'arresto da cinque a dieci anni e con la multa da 100.000 euro a un milione di euro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni per il controllo da parte dello Stato sulle esportazioni, sulle importazioni e sul transito delle armi)

1. Dopo l'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - *(Controllo dello Stato sulle esportazioni, sulle importazioni e sul transito delle armi)*. - 1. L'esportazione, l'importazione e il transito di armi di cui agli articoli 1, secondo comma, e 2, sono soggette ad autorizzazioni e controlli dello Stato. Tali operazioni sono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione della Repubblica; esse devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia e non in contrasto con le posizioni assunte con propri atti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalla Comunità europea in materia di transito internazionale, illecito di armi, nonché in materia di embargo di armi verso i Paesi in conflitto o nei quali è in corso una guerra civile.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito Comitato interministeriale per l'esportazione, l'importazione e il transito delle armi, di seguito denominato «Comitato», al quale è affidato il compito di esprimere pareri vincolanti ai fini del controllo e del rilascio dell'autorizzazione all'esportazione all'importazione, definitive o temporanee, e al transito di armi di cui al comma 1, ai soggetti che le producono e le vendono.

3. L'autorizzazione all'esportazione, all'importazione e al transito di armi di cui al comma 1 è concessa solo a seguito di appositi controlli effettuati dal Comitato, che a

tal fine utilizza il Corpo della Guardia di finanza, che accerta la tracciabilità delle armi, la marchiatura indelebile dei prodotti, la corrispondenza tra gli ordinativi e i quantitativi di armi oggetto di esportazione, importazione e transito, e la destinazione finale delle armi. L'autorizzazione all'esportazione e al transito di armi non è concessa qualora non siano presenti tutti i requisiti richiesti dal Comitato e comunque qualora, a seguito dei controlli, sia accertato che le predette operazioni siano effettuate con Paesi in stato di conflitto armato, anche potenziale, o in stato di guerra civile, nonché con Paesi, nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale di forniture di armi, che siano stati dichiarati responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, e che non offrano adeguate garanzie in materia di sicurezza internazionale e in materia di lotta al terrorismo internazionale.

4. Le operazioni di esportazione e transito effettuate senza il controllo del Comitato sono sottoposte alla sanzione del ritiro delle licenze di produzione e vendita di armi nonché alla sanzione pecuniaria da 100.000 euro a 10 milioni di euro».

Art. 2.

(Misure di contrasto al traffico internazionale illecito di armi)

1. Le operazioni di esportazione, importazione e transito di armi effettuate da cittadini italiani residenti in Italia, direttamente dall'estero o tramite società controllate o partecipate in Paesi esteri, verso Paesi in stato di conflitto armato, anche potenziale, o in stato di guerra civile, nonché con Paesi, nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale di forniture di armi, che siano stati dichiarati responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, e che non offrano adeguate

guate garanzie in materia di sicurezza internazionale e in materia di lotta al terrorismo internazionale, sono sanzionate con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 100.000 euro a un milione di euro.

2. Le operazioni di esportazione, importazione e transito di armi effettuate da cittadini stranieri residenti in Italia, direttamente o tramite società controllate o partecipate in Paesi terzi, verso Paesi in stato di conflitto armato, anche potenziale, o in stato di guerra civile, nonché con Paesi, nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale di forniture di armi, che siano stati dichiarati responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, e che non offrano adeguate garanzie in materia di sicurezza internazionale e in materia di lotta al terrorismo internazionale, sono sanzionate con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 100.000 euro a un milione di euro.

